

## CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Tra **Lalaina S.r.l.**, con sede legale in Via Giuseppe Centorbi, 30 – 91026 Mazara del Vallo (TP) Partita Iva 02748260813 numero REA TP-194146, rappresentata da Gaudio Giuseppe nato a Mazara del Vallo (TP) il 14/06/1986 e residente a Mazara del Vallo (TP) in via Bessarione Giovanni snc codice fiscale GDSGPP86H14F061O, (d'ora innanzi denominata "Contraente");

e  
**Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF)** dell'Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Viale delle Scienze Ed.16 - 90128 Palermo, Partita: IVA = 00605880822 – Cod. Fisc. 8002370825 rappresentato dal Prof. Silvestre Buscemi Direttore pro tempore, nella qualità di Legale rappresentante nominato con Decreto Rettorale n.3602 del 15/10/2015, d'ora innanzi denominato "Dipartimento"

### PREMESSO

- a) che la società Lalaina S.r.l. ha l'esigenza di sviluppare metodiche di lavorazione del loro prodotto ai fini della conservazione e della commercializzazione;
- b) che esistono presso il Dipartimento STEBICEF le competenze specifiche e le strutture adeguate per lo svolgimento delle ricerche utili alla società Lalaina S.r.l.;
- c) che l'attività oggetto del presente contratto non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca del Dipartimento;
- d) che detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali del Dipartimento;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione**

Il Dipartimento STEBICEF e il Contraente convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica al fine di convergere in linee di ricerca specifiche riguardanti la stabilizzazione chimico – fisica e microbiologica di prodotti provenienti dalla lavorazione di scarti ittici per renderli idonei alla commercializzazione, come specificato nell'allegato "A".

#### **Articolo 2 – Responsabili della convenzione**

Il Dipartimento indica quale proprio responsabile della collaborazione la Dott.ssa Viviana De Caro. Il Contraente indica quale proprio responsabile della collaborazione la Dott.ssa Maria Chiara Valdemone.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

#### **Articolo 3 - Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca**

Per l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione il Contraente si impegna a fornire al

Dipartimento la materia prima oggetto di studio, i solventi e il materiale da laboratorio consumabile necessario per la ricerca, e il Dipartimento metterà a disposizione le attrezzature e le competenze, nella persona del Responsabile della ricerca.

#### **Art. 4 - Personale supplementare**

Il Contraente fornirà una unità di personale, individuata espressamente dal Responsabile Scientifico del Dipartimento STEBICEF per le sue competenze specifiche, assunta direttamente dal committente stesso. Tale unità deve svolgere l'attività in oggetto presso il Dipartimento STEBICEF. Tale unità dovrà essere dotata di una polizza assicurativa contro i rischi di infortunio in cui potrebbe incorrere nell'espletamento delle attività, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti a colpa, nello svolgimento delle attività effettuate presso il Dipartimento. Le spese per la suddetta polizza saranno a carico del committente.

#### **Art. 5 - Segretezza**

Il Dipartimento, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Parte Committente, in virtù del presente contratto.

La Parte committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

#### **Articolo 6 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica**

I risultati delle attività di ricerca e le invenzioni brevettabili conseguite nell'esecuzione del presente contratto resteranno di proprietà delle Parti e la loro utilizzazione avverrà secondo modalità, termini e condizioni da definire con accordi successivi.

Eventuali pubblicazioni a scopo divulgativo prodotte dal Contraente dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta dal Dipartimento.

#### **Articolo 7 - Utilizzo del logo**

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente contratto non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del Dipartimento e dell'Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

#### **Articolo 8 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione**

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione restano a

carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dal Contraente.

#### **Articolo 9 - Copertura assicurativa**

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi/volontari frequentatori che potrebbero frequentare i locali e i laboratori del Contraente per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni, elaborati o tesi.

Il Contraente garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività,

#### **Articolo 10 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo n.81/2008**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art.2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n.363, così come di quello del Contraente che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del Contraente e del Dipartimento, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art.10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Contraente, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

#### **Articolo 11 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata **di 4 mesi**, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine della convenzione Il Dipartimento e il Contraente redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

#### **Articolo 12 - Recesso e risoluzione della convenzione**

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

### Articolo 13 - *Trattamento dei dati personali*

Il Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Dipartimento unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

### Articolo 14 - *Controversie*

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Palermo.

### Articolo 15 - *Registrazione e spese*

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 c 39 del DPR n. 131/86.

Le imposte di bollo sono a carico di LALAINA Srl.

IL DIPARTIMENTO STEBICEF



data

28/11/2019



IL CONTRAENTE



data

18/11/2019